

7874/2011

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI
Sezione Quarta Civile

5749/2011

nelle persone dei magistrati:

dott. Franco DE RISI

PRESIDENTE

dott. Pietro LUPI

GIUDICE

dott.ssa Rosanna DE ROSA

GIUDICE rel.

riunito in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa iscritta al nr. 11046/2009 RG, vertente

3H

TRA

1) [redacted] 2) [redacted]

3) [redacted] 4) [redacted] S. [redacted] in

qualità di eredi di [redacted] rappresentati e difesi dagli avv.ti
Simona Capriolo del foro di Roma e Paoloandrea Monticelli, presso quest'ultimo
tutti elettivamente domiciliati in Napoli piazza G.Bovio n.33 giusta procura in calce
all'atto di citazione

1) [redacted] 4) [redacted] ATTORI
2) [redacted]
3) [redacted] E

BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA spa, in persona del direttore
legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa dagli avv.ti Umberto
Morera del foro di Roma e Andrea Moschiano presso quest'ultimo elett.te
domiciliata in Napoli via A.Depretis n.102 giusta procura in calce all'atto di
citazione notificato

CONVENUTA

CONCLUSIONI

B

fr

Per l'attore: declaratoria di nullità del contratto di intermediazione e dell'ordine di acquisto dei titoli argentini del 10.10.2000' ex art.23 T.U.F., in subordine per mancanza di consenso ex art.1352 cc, o declaratoria di nullità virtuale dell'operazione per violazione delle norme di cui al paragrafo B dell'atto introduttivo (con particolare riguardo al profilo dell'inadeguatezza per dimensione); in subordine annullamento del contratto per errore essenziale o per vizio del consenso; in via ulteriormente gradata, accertato l'inadempimento ex artt.1453 e 1455 cc, risoluzione del contratto e delle operazioni di investimento e condanna della convenuta alla restituzione del capitale investito pari ad euro 516.564,56 oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali dal 10.10.2000; in estremo subordine condanna al risarcimento dei danni per responsabilità precontrattuale ed extra-contrattuale ex artt.1175,1176,1137,1338, 1375 e 2043 cc nella misura corrispondente al capitale investito, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria a far data dall'investimento. Con vittoria di spese.

Per la convenuta: rigetto delle domande attoree. In caso di accoglimento delle domande di nullità/annullamento/risoluzione del contratto di acquisto delle obbligazioni, in via riconvenzionale, condanna di parte attrice alla restituzione dei titoli e degli importi corrispondenti alle cedole incassate o di ogni altra utilità tratta dalla vendita dei titoli; in caso di accoglimento della domanda risarcitoria, determinarsi il danno tenendo conto dell'attuale valore dei titoli, delle cedole e dei rimborsi percepiti, nonché della condotta colposa del cliente nella causazione del danno; in caso di accoglimento della domanda volta alla declaratoria di nullità del contratto quadro, condanna degli attori alla restituzione di tutti i titoli acquistati in virtù del rapporto di intermediazione e delle redditività percepite, con vittoria di spese. In via istruttoria ammettersi la prova testimoniale e la ctu al fine di individuare tutti i titoli di investimento acquistati dal cliente.

MOTIVI DELLA DECISIONE



Con atto di citazione notificato in data 12.3.2009 [redacted],
[redacted], A [redacted] e S [redacted] - in
qualità di eredi di [redacted] i, deceduto il 23.12.2003 - hanno
convenuto in giudizio innanzi a questo tribunale l'istituto Banca Monte dei Paschi di
Siena in relazione all'operazione di acquisto di titoli obbligazionari Argentina 00/07
10%, effettuata in data 9.10.2000 per un controvalore nominale di euro 516.615,50
chiedendo in via gradata, la declaratoria di nullità e di annullamento dell'ordine di
acquisto o la risoluzione del rapporto scaturente dall'ordine di investimento con
conseguente condanna della convenuta alla restituzione del capitale investito, oltre
rivalutazione monetaria ed interessi legali e, in estremo subordine, la condanna al
risarcimento dei danni nella misura quantificata in citazione.

A sostegno della domanda gli attori, nella indicata qualità di eredi di [redacted]
[redacted] hanno dedotto:

di aver accertato, in seguito alla successione del de cuius, che [redacted]
[redacted] aveva acquistato il 9.10.2000, tramite l'agenzia n.5 del Monte dei
Paschi di Siena di Napoli, titoli dell'Argentina (Argentina 00/07 tasso 10% per
l'importo di euro 516.615,50);

che i titoli erano stati emessi nell'ottobre 2000 e venduti al de cuius prima della
pubblicazione definitiva dell'*offering circular* contenente le informazioni che
l'intermediario doveva trasferire al cliente;

che dalla circolare di offerta si rilevava che l'investimento a quell'epoca
presentava "particolari rischi" poiché il debito argentino era pari ad oltre il 300% del
prodotto lordo e non vi era certezza "che sarebbero stati onorati gli obblighi di
pagamento del debito estero" e, di conseguenza, "le obbligazioni erano adatte solo ad
investitori speculativi ed in condizioni di valutare rischi speciali";

che all'epoca il rischio di insolvenza era talmente elevato che le agenzie
internazionali avevano attribuito un rating di rischio altamente speculativo, tanto che
dopo 12 mesi, nel dicembre 2001 si era verificato il *default*;

che prima dell'acquisto dei titoli non risultava essere stato stipulato alcun valido contratto di negoziazione, nè rilasciate le informazioni sul tipo e sull'oggetto del titolo, sulla frequenza e dimensione eccessiva dell'operazione, peraltro in mancanza di un ordine scritto con la indicazione dei vincoli e con le formali autorizzazioni del cliente.

Si è costituita in giudizio Banca Monte dei Paschi Siena spa con comparsa di risposta ritualmente notificata chiedendo il rigetto delle domande avversarie in quanto inammissibili ed infondate; in caso di accoglimento della domanda attoree, in via riconvenzionale, ha concluso per la condanna di parte attrice alla restituzione dei titoli e degli importi corrispondenti alle cedole incassate, con vittoria di spese.

Si è proceduto allo scambio di memorie ex artt. 6 e 7 d.lgs.5/03 con le quali le parti hanno precisato le conclusioni rassegnate nei rispettivi atti difensivi.

Con decreto di fissazione di udienza ex art.12 d.lgs.5/03, in seguito alla presentazione di istanza di fissazione di udienza ex art.8 da parte dell'attore, il Collegio con decreto del 22.9.2010 ha fissato la comparizione personale delle parti per la data del 2.2.2010 ed ha rigettato le istanze istruttorie.

Sentite le parti, all'udienza del 2.3.2010, la causa è stata riservata in decisione.

La domanda è infondata e va rigettata.

In citazione gli attori hanno lamentato, in relazione al tipo di investimento effettuato (acquisto di euro 516.615,50 nominali di titoli obbligazionari Argentina 00/07 tasso 10%), molteplici violazioni delle prescrizioni dettate in tema di intermediazione finanziaria dal Decreto Legislativo n.58 del 1998 - cd.T.U.F. testo unico in materia finanziaria - e dal regolamento attuativo adottato dalla Consob giusta delibera n.11522 del 1998- cd.Re.Co Regolamento Consob. In particolare hanno dedotto la nullità dell'ordine di acquisto del 9.10.2000 per la mancanza del contratto di intermediazione finanziaria, per la inadeguatezza dell'operazione di investimento, per la mancanza di forma scritta e per la violazione degli obblighi informativi,



nonché la mancanza del documento sui rischi generali dello specifico investimento effettuato.

Va premesso che nell'ambito della disciplina dettata in materia vanno distinte alcune norme che stabiliscono dei veri e propri requisiti di validità, la cui finalità è quella di imporre all'intermediario l'osservanza di obblighi di forma ed altre che impongono esclusivamente obblighi comportamentali. All'interno della prima categoria va collocata, oltre alla disposizione di cui all'art.23 TUF che prescrive la forma scritta per il cd.contratto quadro, anche quella di cui all'art.29 reg.Consob che, oltre a porre a carico dell'intermediario un obbligo di informazione (circa l'eventuale inadeguatezza dell'operazione e delle ragioni per le quali non è opportuno procedere all'esecuzione della stessa) sancisce che se l'investitore intende comunque dare corso all'ordine, l'intermediario può eseguire l'operazione solo in base ad un ordine impartito per iscritto ovvero, in caso di ordine telefonico, registrato su nastro magnetico o su altro supporto equivalente, in cui sia fatto esplicito riferimento alle avvertenze ricevute. La forma scritta, nel caso di specie, si ricollega all'esigenza di assicurare una maggior tutela al risparmiatore ed alla responsabilizzazione del consenso da prestare.

Nella seconda categoria vanno ricondotte norme che impongono l'osservanza di regole comportamentali, sostanzialmente di obblighi contrattuali (ad es. consegna al risparmiatore dei documenti sui rischi degli investimenti, informazioni sulla tipologia degli investimenti da effettuare) la cui violazione integra un inadempimento contrattuale in virtù del quale può avere luogo una pronuncia risarcitoria. Ritiene il Collegio, aderendo ad un ormai consolidato orientamento giurisprudenziale (cfr. fra le tante Tribunale di Milano 31.1.2007 n.1223, Trib. Ravenna 12.10.2009) che solo la violazione della prima categoria di norme giustifichi la pronuncia di invalidità di un acquisto attraverso la sanzione della nullità, ricollegabile testualmente alla violazione dell'art.23 TUF ed all'inosservanza dell'art.29 del regolamento Consob, atteso che trattasi di norme imperative ai sensi dell'art.1418 comma 1^o in considerazione degli interessi pubblicistici, anche di



rango costituzionale (art.47 Cost) che tendono a realizzare, da individuare nella tutela dei risparmiatori uti singoli ma anche in generale del risparmio quale elemento di valore dell'economia nazionale. Del resto, va tenuto conto che il cd. contratto quadro (cioè il contratto relativo alla prestazione di servizi di investimento ed accessori) ha la funzione di regolamentare in via generale il servizio prestato dall'intermediario in favore del cliente indicandogli le regole da seguire per le scelte di investimento ed è privo di un programma negoziale; ne consegue che la banca non può procedere all'acquisto di alcun titolo da parte del cliente, se non dopo che le venga impartito da parte del risparmiatore, volta per volta, un ordine. Pertanto va riconosciuta autonoma dignità negoziale ai singoli ordini di acquisto conclusi fra l'intermediario ed il cliente attraverso l'ordine impartito da quest'ultimo e l'accettazione della banca, con la conseguenza che la violazione delle prescrizioni di forma imposti dal TUF e dal regolamento Consob produce conseguenze dirette sui singoli atti di acquisto dei titoli.

La natura imperativa delle norme del regolamento Consob fa sì che la violazione delle disposizioni che impongono requisiti intrinseci della fattispecie negoziale, poiché attinenti alla struttura o al contenuto del contratto - come l'art.29 comma terzo del citato regolamento con riguardo ai singoli ordini- dà luogo alla nullità della fattispecie negoziale ex art.1418 comma 1^ cc.

Dalla documentazione versata in atti, in punto di fatto, la vicenda può ricostruirsi come segue: il de cuius [redacted] che già da tempo intratteneva rapporti con la Banca Monte dei Paschi di Siena spa (operando tramite il rapporto n.9265/20132) in data 2.10.2000 ha sottoscritto un dettagliato contratto di intermediazione mobiliare (cd.contratto quadro) ed un contratto di deposito titoli a custodia ed amministrazione (doc.1 produzione parte convenuta) ed ha ricevuto il documento informativo relativo ai rischi generali degli investimenti in strumenti finanziari (doc.2); nel contratto quadro, dopo aver dato atto di aver visionato il documento informativo, il de cuius ha precisato *"non ho ritenuto di fornirvi le informazioni richieste sulla mia situazione finanziaria, sulla propensione al rischio e*



sui miei obiettivi di investimento nonostante che sia stato chiarito da parte Vostra che tale richiesta è stata avanzata nel mio esclusivo interesse" (cfr. pag.1 del contratto di intermediazione); in data 9.12.2000 ha sottoscritto l'ordine con cui richiedeva all'istituto bancario di acquistare euro 516.615,00 nominali di titoli obbligazionari Argentina, - Argentina 00/07 tasso 10% al prezzo unitario di E/ cent 100,25 - (doc.3); sempre in data 9.10.2000, nell'ordine di acquisto sopra richiamato, ha dato contezza " di aver ricevuto informazioni adeguate sulla natura, sui rischi e sulle implicazioni del presente ordine" ed ha confermato, sottoscrivendola "l'intenzione di dare ugualmente corso all'operazione richiesta nonostante mi abbiate avvertito che non ritenete opportuno procedere alla sua esecuzione in quanto la stessa non appare adeguata".

Le doglianze di cui in citazione, da esaminarsi alla luce della disciplina contenuta nel Decreto Legislativo n.58 del 1998 - cd.T.U.F. e nel regolamento attuativo n.11522 del 1998 - appaiono infondate. Invero la banca ha provato il rispetto dei requisiti di forma e di consegna richiesti dalla richiamata normativa in quanto ha depositato il contratto di intermediazione mobiliare, il contratto di deposito titoli in amministrazione ed il documento sui rischi generali degli investimenti in strumenti finanziari; nel documento contenente i due contratti, datato 2.10.2000, è dato atto dell'avvenuta consegna al cliente di una copia del contratto stesso e dell'allegato documento informativo. E dal contratto quadro del 2.10. 2000 si rileva anche, in confutazione di quanto assunto in citazione, che il cliente è stato reso edotto - attraverso la cd. documentazione informativa - dei criteri utili per valutare tutti i rischi e le possibili implicazioni di un investimento mobiliare (variabilità del prezzo dello strumento finanziario, liquidità, divisa di denominazione ed altri fattori fonti di rischi generali).

Quanto poi ai rilievi mossi all'ordine di acquisto oggetto del presente giudizio va evidenziato che la data è quella del 9.10.2000 (leggibile in alto a destra del documento); che nella parte finale del documento il ██████████ ha dichiarato di voler dare ugualmente corso all'operazione richiesta - nonostante l'avvertimento che

non era opportuno procedere alla sua esecuzione in quanto la stessa non era adeguata - ed ha sottoscritto la conferma dell'ordine.

Pertanto appaiono rispettati i requisiti di forma e contenuto prescritti dagli artt. 23 TUF e 29 del regolamento Consob: in particolare, quanto alla doglianza relativa all'inadeguatezza dell'investimento, va osservato che l'istituto, in osservanza con quanto previsto dal contratto quadro del 2.10.2000 ha informato il cliente dell'inadeguatezza dell'operazione, dando parere contrario alla sua esecuzione; malgrado ciò il cliente ha deciso di darvi corso, non più in regime di consulenza ma in regime di ricezione e trasmissione ordini, come risulta dal modulo sottoscritto dall'attore il cui contenuto, sebbene in forma "standardizzata" è comunque inequivoco. In merito la dichiarazione sottoscritta dal [REDACTED] riportata nell'ordine di acquisto impartito alla banca, riveste valore di confessione stragiudiziale ai sensi dell'art. 2735 cc circa l'avvenuta informativa da parte della banca delle caratteristiche e dei rischi dell'investimento, in uno alla valutazione di inadeguatezza dell'ordine di negoziazione. Né è stata dedotta l'invalidità della suddetta dichiarazione sotto il profilo dell'esistenza di vizi del volere sicchè, in presenza di un atto di natura confessoria - evincibile dalla dichiarazione liberatoria rilasciata al di fuori del giudizio, contenente il riconoscimento della verità di fatti sfavorevoli - deve ritenersi che l'istituto convenuto abbia agito nel rispetto degli obblighi di diligenza imposti dalla normativa di settore (cfr. art. 23 TUF).

Gli attori hanno chiesto anche la risoluzione del contratto ex art. 1453 cc adducendo l'inadempimento dell'istituto bancario per violazione degli obblighi informativi a cui sarebbe stato tenuto. Tale assunto non può essere condiviso.

E' indubbio che gli intermediari nella prestazione dei servizi di investimento debbano osservare i doveri: 1. di comportarsi con diligenza, correttezza e trasparenza nell'interesse dei clienti e per l'integrità del mercato; 2. di svolgere una gestione prudente con adozione di misure idonee a salvaguardare i diritti dei clienti; 3. di acquisire dai clienti le informazioni necessarie ed operare in modo che gli stessi siano costantemente informati. Gli indicati doveri vanno comunque specificati con

riferimento al tipo di investimento effettuato dal cliente, trattandosi nella specie di acquisto di strumenti finanziari per conto del cliente sulla base dell'ordine impartito dal medesimo. Ne consegue che il dovere di informazione del cliente (in proposito si osserva che l'obbligo di consegna del " documento informativo" va riferito al cd. contratto quadro, nel quale si inseriscono le operazioni di negoziazione e non va consegnato all'atto di ogni singolo acquisto) è limitato al momento in cui l'ordine di acquisto è stato impartito. Né è configurabile, in danno della convenuta, una violazione del dovere di informativa successivo all'operazione di acquisto, tendente a rendere edotto il cliente dell'andamento del titolo e della sua eventuale riduzione; tale obbligo di monitoraggio è previsto nei contratti di gestione patrimoniale (art.28 comma IV del Regolamento Consob n.11522/1998), e non in quello, ricorrente nella fattispecie, di negoziazione, nel quale l'attività della banca si esaurisce nella compravendita.

Quanto all'obbligo formale gravante sulla convenuta di richiedere all'investitore notizie sulla sua situazione finanziaria e sulla propensione al rischio, giova evidenziare che nel contratto di intermediazione l'attore aveva attestato di *"non aver ritenuto di fornirvi le informazioni richieste sulla mia situazione finanziaria, sulla propensione al rischio e sui miei obiettivi di investimento nonostante che sia stato chiarito da parte Vostra che tale richiesta è stata avanzata nel mio esclusivo interesse"*. Pertanto, sebbene la banca fosse tenuta al rispetto delle prescrizioni imposte dall'art.21 TUF e dall'art.28 delibera Consob 11522/1998 sopra richiamate, ai fini della valutazione dell'adempimento della convenuta ai suddetti obblighi ed alla rilevanza di un eventuale inadempimento nell'ambito dell'equilibrio del rapporto contrattuale ex art.1455 cc, non può prescindersi dalla natura e dal rischio specifico dei titoli all'atto dell'acquisto e dal considerare i dati fattuali di cui la banca era a conoscenza (con obbligo di trasmetterli al cliente).

Al momento dell'acquisto, avvenuto in data 9.10.2000, deve escludersi che la banca avesse concreti dati dai quali desumere un'elevata rischiosità dei titoli in questione. Infatti le principali agenzie internazionali avevano assegnato dal 1998 alle

obbligazioni argentine il rating "BB" che, pur rientrando nella categoria speculativa (ovvero titoli non di mero investimento ma non a rischio), corrisponde alla classe migliore di tale categoria; solo nel marzo 2001 hanno declassato i titoli alla categoria "B+", declassamento preceduto da un altro peggioramento registrato dall'agenzia Moody's nel 1999. L'operazione non era dunque inadeguata, poiché il rischio delle obbligazioni argentine all'epoca conosciuto dalle banche, era quello di titoli appartenenti alla classe migliore della categoria speculativa, nel senso che la rischiosità risultava per questi titoli adeguatamente temperata dal grado di redditività. Solo nel primo semestre del 2001 dalla categoria semplicemente speculativa i titoli in parola sono stati declassati a categoria ad alto rischio di perdita di capitale; periodo successivo a quello in cui è stato compiuto l'investimento (ottobre 2000), sì che alcuna censura può essere mossa alla Banca per il suo operato in quanto non vi erano elementi per prevedere la degenerazione del titolo. In altri termini l'acquisto è avvenuto in un periodo non sospetto, precedente al primo declassamento della agenzie internazionali; l'istituto convenuto non poteva disporre di informazioni particolari per classificare il titolo come altamente rischioso, ed inoltre la categoria speculativa appariva in linea con il profilo del Sangiovanni, dante causa degli odierni attori.

Anche sotto il profilo soggettivo l'operazione appariva adeguata, tenuto conto degli investimenti in strumenti mobiliari analoghi da parte del cliente. In particolare risulta incontestato che il [REDACTED] aveva operato con continuità attraverso il rapporto n.9265/20132 acceso presso la filiale di Nola; l'operatività era concentrata sul comparto azionario, con flussi cedolari elevati; sul deposito erano pervenuti, tra gli altri titoli, obbligazioni Argentina per l'importo di euro 280.000 vendute il 2.3.2000 (cfr. memoria della convenuta ex art.7, comma 1^ del 25.9.2009).

Risulta provato che l'istituto ha informato il cliente, descrivendo il titolo ed il rating assegnato dalle principali agenzie internazionali al momento dell'acquisto, nell'ottobre 2000; ha quindi assolto l'obbligo derivante dall'art.28 Reg.Consob, nei limiti in cui le è stato consentito nella situazione concreta, caratterizzata dal rifiuto

del cliente di fornire notizie sulla sua esperienza in materia di strumenti finanziari (cfr. contratto quadro) . Il profilo di inadeguatezza, come sopra rilevato, atteneva piuttosto al fatto che il de cuius avesse investito un importo rilevante - pari ad euro 516.615,00- in titoli argentini e dunque la concentrazione su di un unico titolo. Sotto questo aspetto però la banca appare immune da censure, in quanto dal modulo di valutazione dell'adeguatezza dell'operazione si evince che il Sangiovanni è stato informato in merito al profilo di inadeguatezza, e che comunque si è determinato a dar seguito all'operazione, rinunciando alle tutele previste dal regime di consulenza.

Va respinta la domanda di annullamento del contratto di acquisto per vizi del consenso ex art.1427 cc, formulata in via subordinata dagli attori. In proposito si osserva che non è stato assolto all'onere della prova ex art.2697cc, in quanto nessun concreto elemento probatorio è stato addotto a sostegno di eventuali raggiri o di omissioni - colpose o dolose - poste in essere dall'istituto. Tanto premesso, la esaustiva documentazione versata in atti - dalla quale è agevole ricostruire anche dal punto di vista cronologico gli eventi - consente di escludere la sussistenza di un errore essenziale sull'oggetto del contratto, tale da creare confusione o far sì che il de cuius [REDACTED] non abbia compreso la natura dello strumento finanziario acquistato ed i rischi ad esso connessi; né è ipotizzabile un errore sulle qualità dell'oggetto del contratto, tenuto conto che le obbligazioni Argentine rappresentavano nell'ottobre 2000 un investimento non caratterizzato da particolare rischiosità (fatta salva l'ineliminabile alea, in termini di rendimento del capitale investito, collegata a qualunque investimento in strumenti finanziari), peraltro coerente con il profilo finanziario dell'attore. In proposito, in confutazione della domanda di risoluzione per inadempimento, alcuna violazione degli obblighi informativi (di cui agli artt.21 e ss. TUF e 27 Regolamento Intermediari) può ascriversi all'istituto convenuto; tale violazione, che nella prospettazione attorea avrebbe portato la banca a consegnare un "aliud pro alio" è smentita dalla documentazione prodotta che attesta, di contro, la piena osservanza delle prescrizioni rilevanti nella prestazione di servizi e delle attività di investimento.

Ed invero risulta la completa informazione fornita al cliente sulle caratteristiche del titolo prescelto e sull'inadeguatezza dell'operazione per eccessiva concentrazione; d'altro canto, va tenuto conto che dalla documentazione allegata e dalle circostanze addotte dalla Banca (non resiste da elementi di segno contrario forniti dagli attori) il profilo dell'investitore è quello di un soggetto perfettamente in grado di compiere consapevoli scelte di investimento e di monitorarle nel tempo.

Nessun danno ulteriore risulta provato in causa dagli attori, con conseguenziale rigetto della domanda risarcitoria.

Da ultimo va disatteso il rilievo mosso dall'istituto convenuto, avente ad oggetto il doc.n.10 allegato alla memoria presentata il 25.9.2009 ex art.7 co.1 d.lgs.5/2003 (asserita vendita dei titoli in data 30.11.2001): trattasi di eccezione proposta tardivamente, oltre il termine di costituzione del convenuto, ed in quanto tale inammissibile.

Alla luce delle riportate argomentazioni, la domanda va rigettata.

Le spese, come liquidate in dispositivo, giusta il principio della soccombenza vanno poste a carico di parte attrice.

P.Q.M.

Il tribunale di Napoli, sezione quarta civile, definitivamente pronunciando sulle domande proposte dagli attori nella causa R.G. 11046/2009, così provvede:

rigetta le domande;

condanna gli attori alla refusione delle spese processuali sostenute dalla Banca Monte dei Paschi di Siena spa che liquida in euro 100 per spese, in euro 2.500,00 per diritti ed in euro 5.000,00 per onorari, oltre iva e cpa e spese generali nella misura del 12,5%, come per legge.

Così deciso in Napoli, nella Camera di Consiglio del 16.3.2011

Il giudice rel.

Il Presidente